

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA

Il **Dr. Ronzulli Francesco**, direttore sanitario e amministratore unico della **Ronzulli Dental Clinic s.r.l.** sita in Bari alla **Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 2/4 (BA)** Partita Iva: **08117180722** CF: **08117180722** mail: info@ronzullidentalclinic.it PEC: ronzullidentalclinic@pec.it Tel. **080 5653818** Cell: **351 1396164** iscritto al nr **919** dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bari con tessera **11721** rilasciata il **26/10/2014** - d'ora innanzi denominato "Dottore/Professionista/Odontoiatra".


E

Il **SIAF** – Sindacato Italiano Autonomo Finanziari – Segreteria Generale Nazionale e Sezione Interregionale Puglia-Basilicata, con sede legale in L'Aquila, Via Vasto n. 11 CF: **93118240667**, Tel. **3292605371**, mail: segreteria nazionale@siafinanziari.it – segreteria pugliabasilicata@siafinanziari.it, PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it, nelle persone del Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante, **Eliseo Taverna**, nato a L'Aquila il **19/11/1966** e del Segretario Interregionale Puglia e Basilicata, **Francesco Solitario**, nato a Bari (BA) il **05/02/1970**, d'ora innanzi denominato per brevità "SIAF" – Sindacato Italiano Autonomo Finanziari,

PREMESSO CHE

Il **SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanziari**, in coerenza con i propri valori statutari, promuove, tra l'altro, iniziative e attività tese a favorire il benessere sociale dei propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un miglior e proficuo inserimento nella società, nonché finalizzati al miglioramento del clima organizzativo nei luoghi di lavoro ed all'ottenimento di condizioni economiche per prestazioni di servizi e acquisto di beni a prezzi calmierati.

In particolare, l'attenzione è rivolta a migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei propri associati e del proprio nucleo familiare, anche attraverso il supporto, individuale e collettivo qualificato, di medici e professionisti del settore. Mediante la presente convenzione si intende pertanto agevolare una più agevole "sostenibilità economica" delle prestazioni di supporto odontoiatrico individuale degli iscritti e per i propri familiari.



TANTO PREMESSO

Il Sindacato e la Ronzulli Dental Clinic s.r.l.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2

Il Professionista/Odontoiatra si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del SIAF e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni, **applicando uno sconto del 20% al tariffario di studio (Allegato1)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti che certificheranno l'appartenenza al SIAF, mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari attraverso autocertificazione scritta dell'interessato.

Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale, direttamente a cura dei singoli iscritti, i quali provvederanno direttamente in autonomia al pagamento del corrispettivo dovuto nei modi e nei tempi concordati.

Potranno essere concordate direttamente, di volta in volta, tra la Ronzulli e i singoli iscritti al SIAF, modalità e tempistiche di pagamento agevolate e dilazionate, così come avviene normalmente nella consuetudine commerciale.

Art. 3

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano, inoltre, a dare ampia diffusione alla presente inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/ ma una mera informazione per i propri associati".

Il SIAF ha, altresì, facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.



Il tariffario in convenzione (allegato 1), per motivi deontologici, non verrà divulgato in alcun modo dalle parti, ma resterà agli atti, anche come eventuale riscontro alle tariffe applicate in convenzione.

I singoli iscritti interessati ne potranno prendere atto o dal SIAF o direttamente dal professionista convenzionato in fase di preventivo o comunque prima della richiesta della prestazione.

Art. 4

Il SIAF rimarrà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà sempre qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora.

Art. 5

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Tutte le informazioni ed i dati, eccetto quelli oggetto di convenzione, di cui le parti verranno a conoscenza durante l'esecuzione dell'accordo, dovranno essere considerati riservati e non divulgabili.

In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su tali dati e notizie.

Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.



Art. 7

Durata:

- 1- La presente convenzione avrà **durata di un anno** a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta.

- 2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

- 3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza alcuna particolare motivazione.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8

In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di L'Aquila. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di qualsivoglia altra sede.

L'Aquila 04.05.2024

Bari 20/05/2024

LE PARTI

L'Amministratore Unico Dental Clinic s.r.l.

Ronzulli Dental Clinic s.r.l.


Dott. Ronzulli Francesco
Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2/4

70124 BARI - Tel. 080 - 5653818

P.I. - C.F.: 08117180722

Il Segretario Interregionale Puglia-Basilicata

Francesco Solitario



Il Segretario Generale Nazionale

Eliseo Taverna

